



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 37

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL' ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

- Dr. ssa Cecilia d'Addio

Resp. Proced.:

-

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Trattamento previdenziale dei  
compensi corrisposti ai  
componenti degli organi  
istituzionali.

Si porta a conoscenza di tutti gli Ordini provinciali che la Federazione ha riconsiderato, confrontandosi con l'ENPAM, e approfondito la materia del trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai componenti degli organi istituzionali della FNOMCeO.

Si ritiene opportuno pertanto evidenziare che le precedenti Comunicazioni FNOMCeO n. 115/2002, 74/2003 e 9/2012- nella parte in cui analizzano il trattamento previdenziale dei compensi in oggetto - sono superate dall'indirizzo come espresso nella nota allegata dell'ENPAM e condiviso dalla Federazione.

Sulla base delle disposizioni normative succedutesi nel tempo, delle interpretazioni autentiche e delle relative disposizioni del Regolamento ENPAM i redditi percepiti per le attività oggettivamente connesse alle mansioni tipiche della professione medica ed odontoiatrica devono essere comunque dichiarati nella "quota B" ENPAM indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali (art.3, comma 2, del Regolamento citato).

Di conseguenza alla Gestione separata INPS dovranno essere versati esclusivamente i contributi derivanti dalle attività di revisore contabile in quanto per l'esercizio della medesima non è necessario attingere alle conoscenze proprie della professione medica ed odontoiatrica elemento determinante e discriminante ai fini del versamento all' ente di previdenza della professione.

Cordiali saluti



All.1

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

Data: 23/03/2018 Amm:ENPAM



Prot: 0033128

Trasmissione via PEC  
protocollo@pec.fnomceo.it

Al Presidente della FNOMCeO  
Dott. Filippo ANELLI

**OGGETTO: Trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai componenti degli organi istituzionali della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

In riscontro alla nota inviata in data 15 marzo u.s. e preliminarmente confermando quanto correttamente illustrato da codesta Federazione in merito alla fattispecie in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Secondo le vigenti disposizioni regolamentari sono imponibili presso la gestione "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale ***"i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale"***. Nell'elenco esemplificativo dei redditi soggetti a contribuzione, l'art. 3, comma 2, del Regolamento include espressamente ***"i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica"*** (lett. h).

Devono essere dichiarati alla "Quota B" tutti i compensi attribuiti in virtù delle peculiari conoscenze professionali proprie del medico e dell'odontoiatra, ***"indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali"*** (art. 3, comma 2 del Regolamento citato).

Nel caso, dunque, di incarichi attribuiti ai componenti degli organi istituzionali di codesta Federazione, i relativi compensi - **ad eccezione di quelli relativi all'incarico di revisore contabile, attività per la quale non è necessario attingere alle conoscenze proprie della professione medica e/o odontoiatrica** - devono essere dichiarati presso la "Quota B" dell'ENPAM e non presso la Gestione Separata INPS.

*Comunicazione n. 115/2002*

*e 74/2003*

*e 9/2012*

1

Tale Gestione, istituita presso l'INPS con legge 8 agosto 1995, n. 335 art. 2, commi 26-33, è stata prevista al solo fine di estendere la copertura previdenziale ed assistenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. Come previsto all'art. 6, comma 1 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, infatti, i redditi assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria debbono considerarsi espressamente esclusi dall'obbligo contributivo a favore della Gestione Separata.


Si evidenzia, al riguardo, che con circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, l'INPS ha precisato che: *"redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni ... non sono soggetti a contribuzione nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995"*.

L'orientamento sopra citato risulta in linea con quanto sancito con norma di interpretazione autentica dall' art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Con tale disposizione il Legislatore ha ribadito che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione *esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo presso i rispettivi Enti previdenziali di categoria*. Come asserito dall'INPS nella circolare n. 99 del 22 luglio 2011, tale norma ha di fatto confermato la linea interpretativa seguita dall'Istituto sin dalla costituzione della suddetta Gestione.

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
(Dott. Vittorio Pulci)



VF